

# Assicurazione per i rischi diversi

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**HDI**  
ASSICURAZIONI

Prodotto: Porsche

Documento aggiornato il 13 maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Scopo** - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società:** HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 588,5 milioni di Euro (di cui 181,4 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 407,1 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2025 l'utile d'esercizio è stato pari a 40,7 milioni di Euro (di cui -5,7 milioni di Euro Vita e 46,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 211,0%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **DANNI AL VEICOLO**, ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, possono essere aggiunte (a pagamento) anche le seguenti garanzie:

- ✓ **Kasko a Primo Rischio Assoluto:** la garanzia copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di polizza.
- ✓ **Collisione (Kasko limitata):** la garanzia copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo a motore identificato con targa propria o ciclomotore. La garanzia è prestata per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di polizza. La garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di polizza.

Per la **Sezione INFORTUNI DEL CONDUCENTE** (a pagamento) il contratto indennizza gli infortuni, in caso di:

- ✓ **Morte e Invalidità permanente**, che il conducente del veicolo dovesse subire quando è alla guida del veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società. È prevista una franchigia per invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla invalidità permanente pari o superiore al 30%. Per invalidità permanente superiore al 50% viene liquidata l'intera somma assicurata.
- ✓ **Rimborso spese mediche:** la garanzia garantisce, fino alla somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile.

Per la **Sezione ASSISTENZA** sono previsti le seguenti garanzie (acquistabili a pagamento):

- ✓ **Servizio Assistenza Auto Top:** garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente, guasto meccanico, incendio, furto tentato o parziale, per trainare il veicolo presso un'officina oppure al luogo indicato dall'assicurato (entro un raggio di 25 Km dal luogo del fermo), anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi. Inoltre, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo, solo in Italia, in caso di furto, incidente o guasto meccanico. Sono poi previste altre numerose prestazioni alcune valide anche all'estero. Inoltre, la garanzia prevede anche un veicolo sostitutivo disponibile 24 ore su 24 direttamente presso il luogo del fermo del veicolo o, se non è possibile, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Inoltre, sono previste anche altre garanzie come, ad esempio, il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ed il rientro da esso, ecc.
- ✓ **Servizio Assistenza per veicoli elettrici** (prestabile solo per veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica), garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente, guasto meccanico, furto tentato o parziale, per trainare il veicolo presso l'officina Porsche più vicina. Inoltre, in caso smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria del veicolo elettrico, mancato avviamento in genere, è previsto l'invio di un mezzo di soccorso sul posto per la riparazione o la ricarica delle batterie del veicolo elettrico. Sono previste anche altre numerose prestazioni, alcune valide anche all'estero.

Per la **Sezione TUTELA LEGALE**, avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la polizza copre le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia e le spese processuali (compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte) occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti dalla seguente garanzia (a pagamento):

- ✓ **Tutela Legale della Circolazione – Plus:** la copertura, che ha un massimale di € 25.000,00, prevede che la Società si faccia carico degli oneri occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali (in caso di sinistri gestiti con la procedura di indennizzo diretto la garanzia è attivabile solo dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società), nonché subiti dall'assicurato come pedone, ciclista o trasportato. La copertura è operante anche per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incedenti stradali. La copertura è operante anche per il recupero, dei danni al terzo trasportato, l'assistenza per il dissequestro del veicolo, sequestrato a seguito di incedente stradale, proporre opposizione in caso di sospensione o revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale ed altre. Nel caso vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime il massimale è elevato a € 50.000,00 per il caso di difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni per la <b>Sezione TUTELA LEGALE</b> non sono coperte le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;</li> <li>* compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;</li> <li>* compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;</li> <li>* spese per l'indennità di trasferta;</li> <li>* spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;</li> <li>* spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;</li> <li>* imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;</li> <li>* multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;</li> <li>* spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;</li> <li>* spese non concordate con ARAG;</li> <li>* ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;</li> <li>* spese recuperate dalla controparte;</li> <li>* sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;</li> <li>* sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.</li> </ul>
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per la Sezione **DANNI AL VEICOLO**, ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, per le garanzie **Kasko e Collisione** l'assicurazione non copre i danni:

- ! in caso di conducente non abilitato alla guida salvo il caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro
- ! in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! a seguito di circolazione fuori strada o abusiva successivamente al furto o rapina;
- ! cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
- ! subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ! verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, allagamento;
- ! subiti da cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Per la Sezione **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- ! dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida, salvo il caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro;
- ! da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- ! da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
- ! da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni;
- ! da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

Per la sezione **ASSISTENZA** l'assicurazione prevede le seguenti esclusioni e limitazioni:

- ! il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha contattato la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e tutte le prestazioni sono prestate al massimo per tre volte per anno assicurativo;
- ! la durata massima delle coperture in caso di permanenza continuata all'estero è di 60 giorni;
- ! le prestazioni non sono dovute in caso di sinistri dovuti a: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, scioperi, terremoti, calamità naturali, conseguenze di trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo dell'assicurato, uso improprio del veicolo, malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e del puerperio, malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. All'estero le prestazioni non sono fornite in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- ! le eccedenze di massimali e gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le disposizioni vigenti in Italia e nel paese dove si trova l'assicurato ed a condizione che vengano fornite adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata.

Per la sezione **TUTELA LEGALE** le garanzie non sono valide:

- ! in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ! per fatti dolosi delle persone assicurate, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente e se il conducente non è abilitato alla guida oppure se ha i documenti di guida scaduti e non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro;
- ! in caso di contestazioni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (per la Tutela Legale della Circolazione Basic) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nonché se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti;
- ! se il veicolo è utilizzato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto, salvo i casi in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- ! per fatti derivanti da partecipazioni a gare e competizioni sportive e relative prove;
- ! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- ! per le vertenze con la Società e per i casi di adesione a class-action.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che acquistano un veicolo di marca Porsche.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2025), è, in percentuale, pari al 22,2% del premio imponibile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**All'impresa assicuratrice**

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) (nella sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: [reclami@hdi.it](mailto:reclami@hdi.it); fax: **+39.06.42103583**; posta indirizzata a: **HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144**

	<b>Roma.</b> Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano: – per la <b>Sezione Danni al veicolo</b> : ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio. La garanzia "Pacchetto A – Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta del 12,50%; – per la <b>Sezione Infortuni del conducente</b> : ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio; – per la <b>Sezione Assistenza</b> : ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio; – per la <b>Sezione Tutela Legale</b> : ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	--

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**